N. **3479-1211-1606**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 23 giugno 1997

(Relatore: **LUCIDI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VALENTINO, MACERATINI, BUCCIERO, ANTONINO CARUSO, BATTAGLIA, PEDRIZZI; RUSSO, SENESE, PELLEGRINO, BERTONI, CALVI, FASSONE, BONFIETTI

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

n. 3479, APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

(v. stampati Senato nn. 717, 808 e 954)

il 25 marzo 1997

—

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 marzo 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1211, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONITO, FOLENA, MUSSI, PARRELLI, OLIVIERI, SARACENI, SINISCALCHI, CESETTI, SODA, SERAFINI, CARBONI, ALTEA, SCHIETROMA, DUCA, LUCIDI

Nuove norme in materia di giustizia civile, di reclutamento e di impiego dei vice pretori onorari

Presentata il 24 maggio 1996

n. 1606, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARRELLI, CARBONI, LUCIDI, RAFFALDINI, SCHIETROMA, BIELLI, OLIVIERI, SINISCALCHI

Norme per l'assunzione straordinaria di magistrati onorari

Presentata il 24 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Giustizia ha concluso l'esame dei progetti di legge recanti norme per la definizione del contenzioso civile pendente, con l'adozione del testo trasmesso dal Senato.

Questa decisione, assunta con ampia maggioranza, consentirebbe, ove fosse confermata dal voto dell'Assemblea, di dare subito corso ad un primo intervento significativo per il settore della giustizia civile, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo, condivisi da tutti i gruppi politici e sollecitati da chi quotidianamente opera negli uffici giudiziari. A questo proposito va dato atto dell'importante contributo offerto alla discussione del Parlamento sia da parte della magistratura che dell'avvocatura che hanno accompagnato l'elaborazione del testo di leggè con indicazioni utili alla migliore stesura.

La convinzione di non potere differire oltre un provvedimento tanto atteso e per i suoi effetti preventivo ad ogni altra misura di riforma della giustizia civile ha portato i componenti della Commissione Giustizia a non introdurre modifiche al progetto di legge, onde rendere certi i tempi di approvazione. Ciò non significa che le attese che ad esso sono legate fossero già pienamente soddisfatte e ciò è stato dimostrato dalla qualità della discussione e dalla quantità di emendamenti presentati in sede referente. Occorre dire, tuttavia, che la disponibilità manifestata dal Governo, precisamente dal Ministro di grazia e giustizia, a raccogliere queste istanze, chiaramente improntate a interventi migliorativi con corrispondenti oneri di natura economica – disponibilità che vuole essere qui confermata con la presentazione di un ordine del giorno – ha convinto i più a volere compiere al più presto questo percorso legislativo per dare un segnale forte di cambiamento della rotta che seguono in Italia i processi civili.

A questo riguardo va ricordato che il disegno di legge che ci è proposto interessa sia i processi civili arretrati – per i quali indica un percorso risolutivo – sia, per effetto indotto, i processi introdotti con il « nuovo rito », perché deflazionando il carico dei ruoli dai primi, consente una possibile espansione ed efficacia delle norme introdotte con la novella del 1990, entrata in vigore dal 1° maggio 1995.

Interessa, cioè, circa 3.000.000 di processi in corso. O meglio, circa 6.000.000 di parti processuali, ossia almeno 6.000.000 di famiglie.

A causa della durata di questi processi, l'Italia ha sentito pronunciare nei propri confronti numerose condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per violazione delle garanzie di tutela giurisdizionale nei confronti dei cittadini. Vero è che una giustizia che tarda ad arrivare è solo ingiustizia, assenza dello Stato. Dove il diritto non viene affermato con prontezza, per dare certezza ai diritti e così alle relazioni tra gli individui si ha la negazione di regole condivise e si sviluppa un sistema di resa, di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni con il prevalere di altre regole imposte con l'arbitrio o con forme di giustizia privata, coltura di attività delittuose affidate ad associazioni criminali.

È nostro compito scongiurare questa tendenziale deriva della cultura della giurisdizione e restituire dignità e senso alla domanda di giustizia in un ambito meritevole di iniziative alla stessa stregua del campo della giustizia penale. Il maggiore clamore che questo suscita non può distrarci dalle ingiustizie che spesso si compiono in modo silenzioso nel quotidiano di tanti cittadini che non riescono ad accedere, per la lungaggine delle controversie e

di conseguenza per gli oneri che esse comportano, ad una tutela.

Il disegno di legge n. 3479 è composto da due capi, rispettivamente dedicati ai giudici onorari aggregati e alla istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento, volto a favorire la definizione, nel tempo massimo di cinque anni, dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione nonché quelli per i quali è prevista riserva di collegialità. Il provvedimento si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale. Si è ritenuto che il momento di snodo dell'arretrato civile si collocasse proprio nel procedimento dinanzi ai tribunali. È peraltro da ricordare che durante il dibattito in Commissione alcuni hanno evidenziato l'esigenza che sezioni stralcio vengano create anche presso le corti di appello, al fine di non scaricare sul secondo grado ciò che si cerca di allontanare dal primo.

È prevista la nomina di 1.000 giudici onorari aggregati, che possono essere selezionati tra gli avvocati, anche se a riposo, e i magistrati a riposo, gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo, i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

I tribunali presso i quali saranno istituite le sezioni stralcio cui assegnare le cause pendenti saranno individuati entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura; il medesimo decreto determinerà altresì il numero di tali sezioni nonché la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. È da ricordare che, in base all'articolo 4, il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio dell'attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti in questione ed eventualmente ridetermina le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario, procedendo, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante organiche; il Ministro può, inoltre, assegnare ad altro tribunale, se ne è stata fatta richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi; altrimenti, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

Gli articoli 2 e 3 riguardano i requisiti soggettivi necessari per essere nominati giudici onorari aggregati e il procedimento per la relativa nomina.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, una serie di requisiti di carattere generale e, ai commi 2 e 3, rispettivamente, requisiti speciali per gli avvocati (che devono aver patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni, ed essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia o avere maturato il relativo diritto ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge) ed i professori universitari e i ricercatori universitari confermati (che devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni).

Costituiscono titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine, l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie e l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale e, ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata (articolo 2, commi 3, 4 e 5).

Per la nomina a giudice onorario aggregato nel circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relative, tra l'altro, al requisito della conoscenza delle lingua italiana e tedesca per la copertura dei posti.

Sono poi indicate alcune cause di incompatibilità, per effetto delle quali non possono essere nominati giudici onorari aggregati i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali, i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali, gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa e, infine, chi ricopra o abbia ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

L'articolo 3 disciplina il procedimento per la nomina dei giudici onorari aggregati, prevedendo che essi siano nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, nella composizione integrata da otto rappresentanti dell'ordine degli avvocati (cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente). A tal fine i Consigli giudiziari acquisiscono il parere dei Consigli dell'ordine e l'avviso relativo ai posti disponibili è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

Le domande degli interessati sono trasmesse al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

L'articolo 4 disciplina la durata dell'ufficio, prevedendo in primo luogo che la nomina a giudice onorario aggregato abbia durata quinquennale, prorogabile per una sola volta e per il termine massimo di un anno, e che il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, al compimento del settantaduesimo anno di età nonché, per decadenza, dimissioni o revoca, disciplinate dall'articolo 7. In ogni momento il presidente del tribunale può comunque proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente (articolo 7, comma 2). In tal caso il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato; i relativi provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 5 estende ai giudici onorari aggregati il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari, disponendo inoltre che il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

L'articolo 6 reca norme in tema di astensione e ricusazione dei giudici onorari aggregati, disponendo che il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. L'articolo 8 attribuisce ai giudici onorari aggregati lo stato giuridico di magistrati onorari e una indennità (che, se

corrisposta a giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è da considerarsi quale reddito professionale) pari, al netto dei contributi previdenziali, a 20 milioni annui, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione; tale indennità è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

L'articolo 9 dispone che la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, mentre permane l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del trattamento previdenziale. Per i professori e i ricercatori, la nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni, ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio. La nomina a giudice onorario aggregato comporta inoltre la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore.

Gli articoli da 10 a 16 compongono il capo II, relativo alla definizione del contenzioso civile pendente e alla istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

L'articolo 10 prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un ufficio spoglio (presieduto dal presidente del tribunale e composto da tutti i presidenti delle sezioni civili) per la ricognizione dei procedimenti sopra indicati e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. All'ufficio spoglio è assegnato il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività.

L'articolo 11 prevede che presso i tribunali sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili in questione. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie né possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti. Spetta al presidente della sezione stralcio, entro dieci giorno dalla presa di possesso dell'ufficio, assegnare i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissare la data dell'udienza.

L'articolo 12 reca alcune disposizioni processuali in deroga rispetto a quanto previsto dalla legge di riforma del processo civile, in tema di disciplina transitoria.

L'articolo 13 prevede che per i procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1, nei quali alla data di entrata in vigore della legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ma che non siano stati ancora definiti, sia esperito, dal giudice istruttore nella persona di un giudice onorario aggregato, un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa, che costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica, mentre se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà. Si tratta, evidentemente, di uno strumento deflattivo in ordine al quale la Commissione ha concordemente auspicato un ulteriore ampliamento, sia per quanto riguarda il limite massimo per l'esenzione –

da portare in ipotesi a cento milioni – sia per quanto attiene alla riduzione alla metà delle imposte per le cifre eccedenti tale limite.

L'articolo 14, al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio e al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, stabilisce che la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sia aumentata complessivamente di 770 unità di cui 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario, e 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamenie al 1° gennaio 1991.

Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga a quanto disposto in materia di personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai commi 45-50, in cui viene previsto un generale divieto di assunzioni – con deroghe per alcune categorie – fino al termine del 1997 e vengono introdotte modifiche alla disciplina delle piante organiche delle medesime amministrazioni.

Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. La disciplina contenuta nell'articolo 14 costituisce complessivamente un elemento fondamentale della riforma, in quanto non è pensabile un effettivo smaltimento dell'arretrato nel processo civile senza un adeguato supporto di risorse materiali ed umane. Contestualmente, viene così data una prima – seppure parziale – risposta all'annosa questione del precariato del Ministero di grazia e giustizia. Proprio su questa materia la Commissione ha espresso perplessità in ordine alla congruità ed adeguatezza della risposta normativa rispetto alle esigenze da soddisfare; in altri termini, la Commissione ha valutato con attenzione la questione della copertura amministrativa della riforma, cui dovrebbe dare risposta proprio l'articolo 14. Tuttavia, pur sussistendo ancora alcune perplessità, la Commissione – per questo aspetto come in generale per l'intero progetto – ha scelto di privilegiare, senza modificare il testo trasmesso dal Senato, la tempestività dell'intervento legislativo, in modo da attivare subito i primi rimedi (o meglio, i primi soccorsi) che diano ossigeno alla giustizia civile. È stato invece concordato di affidare ad un documento di indirizzo il compito di recuperare gli aspetti più rilevanti di cui il Governo debba seriamente occuparsi nei prossimi mesi.

L'articolo 15 reca infine la norma di copertura finanziaria del provvedimento.

I relativi oneri di attuazione sono quantificati in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per il triennio 1997-1999.

Come già accennato, la Commissione, dopo un intenso dibattito, ha scelto di non apportare modificazioni al testo trasmesso dal Senato, nella convinzione che debba essere privilegiata la tempestività dell'entrata in vigore della nuova normativa rispetto all'eventualità di modificazioni che, pur trovando il consenso di molti, comporterebbero un significativo ritardo con la trasmissione del testo nuovamente al Senato. Per questo motivo, la Commissione ha concordato sui contenuti di uno schema

di ordine del giorno che richiami i principali profili per i quali sono richiesti ulteriori interventi o integrazioni.

In particolare, la Commissione ha concordato di impegnare il Governo: a provvedere sin dalla prossima sessione di bilancio a disporre congrui stanziamenti che consentano: di aumentare adeguatamente il numero dei giudici aggregati e la loro indennità; di elevare il tetto dell'esenzione per le conciliazioni nei termini sopra richiamati; di rivedere i requisiti di accesso determinati per gli avvocati, con un temperamento del titolo preferenziale relativo all'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie anche onorarie; di prevedere una adeguata riserva, per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per la copertura di tutti i posti vacanti nella IV e V qualifica funzionale, per coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato presso gli uffici giudiziari, indipendentemente dal profilo professionale precedentemente ricoperto. Inoltre, la Commissione ha concordato di impegnare il Governo ad abolire l'uso della carta bollata per tutti i processi civili davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche non ordinaria, razionalizzando così, in via sostitutiva, la tassa di iscrizione a ruolo delle singole cause in relazione al loro valore, da determinarsi secondo la domanda e secondo scaglioni di previsione di spesa. Lo stesso impegno verrà richiesto, in base a quanto concordato dalla Commissione: in ordine all'estensione delle incompatibilità al rapporto di coniugio; alla possibilità che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, vengano integrati i mezzi di prova prima della remissione della causa al collegio per la decisione; alla indizione di concorsi per soli titoli, per l'VIII qualifica professionale, riservati al personale in servizio in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire e con congrua anzianità nella medesima.

A fronte di queste indicazioni, il Governo ha assicurato il suo impegno « forte » nel dare successiva attuazione all'ordine del giorno, segnatamente in vista della prossima manovra di bilancio.

Sul testo esaminato dalla Commissione Giustizia hanno poi espresso il proprio parere le competenti Commissioni. La Commissione Giustizia ha peraltro deciso – anche a fronte di alcune osservazioni e di una condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio – di non recedere dalla preliminare determinazione di non apportare modificazioni al testo del Senato. In particolare, non ha ritenuto di dare seguito alla condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, secondo cui il comma 6 dell'articolo 13 reca oneri non quantificati. Evidentemente, la Commissione Bilancio ha presupposto che la norma di copertura recata dall'articolo 15 non scontasse già le proiezioni connesse alle esenzioni per le conciliazioni. La Commissione Giustizia ha invece concordato di non modificare il testo, ritenendo tra l'altro che gli oneri fossero già ricompresi nella norma di copertura e prendendo atto di una precisazione successivamente trasmessa dal Ministero del tesoro, attestante che quel dicastero non aveva rilievi da muovere in relazione al provvedimento. È da notare inoltre che, successivamente alla conclusione dell' esame in sede referente da parte della Commissione Giustizia, la Commissione Bilancio ha reso, il 10 giugno 1997, un ulteriore parere all'Assemblea, che non reca più la predetta condizione e che ne reca un'altra in base a cui l'eventuale eccedenza di spesa, derivante dalle norme di cui al comma 6 dell'articolo 13, rispetto alla compensazione derivante dalla riduzione del numero di condanne della Repubblica Italiana in sede europea per « ritardo irragionevole », si intende a carico dello stanziamento previsto dal successivo articolo 15, senza ulteriore onere per lo Stato. Si tratta peraltro di una condizione che non dovrebbe comportare una modificazione del testo, bensì presenta essenzialmente carattere interpretativo.

Alla luce delle considerazioni svolte e specialmente della più volte richiamata urgenza di giungere alla definitiva approvazione del progetto di legge, se ne raccomanda un rapido *iter* d'esame, senza modificazioni rispetto al testo del Senato.

Marcella LUCIDI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3479

e

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge nn. 1211 e 1606 nei limiti in cui con il primo non contrastino.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso il comma 6 dell'articolo 13, che reca oneri, non quantificati, privi di copertura;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 14 in modo da assicurare che gli oneri per l'incremento della dotazione non superino la cifra di 37 miliardi e 716 milioni annui indicata nella relazione tecnica;

valuti la Commissione l'opportunità di qualificare meglio le spese di investimento coperte mediante il ricorso al fondo speciale di parte capitale, escludendo pertanto che le stesse risorse siano utilizzate per spese classificabili come di parte corrente.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge A.C. 3479 per le parti di propria competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di legge n. 3479, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 14, commi 1, lettera *b),* e 2, fare riferimento anche al profilo professionale di operatore tecnico;

b) prevedere una adeguata riserva, per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per la copertura di tutti i posti vacanti nella IV e V qualifica funzionale, per coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato presso gli uffici giudiziari.

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 1606, ove con il primo non contrasti.

TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE n. **3479**	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
CAPO I.	CAPO I.
DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI	DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI
ART. 1.	ART. 1.
(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati).	*(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati).*
1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.	*Identico.*
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:	
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;	
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;	
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.	

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

ART. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza).

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;

g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

ART. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza).

Identico.

b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera *a)* ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

ART. 3.

(Procedimento per la nomina).

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

ART. 3.

(Procedimento per la nomina).

Identico.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

ART. 4.

(Durata dell'ufficio).

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio supe-

ART. 4.

(Durata dell'ufficio).

Identico.

riore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

ART. 5.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

ART. 5.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

Identico.

ART. 6.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio pro-

ART. 6.

(Astensione e ricusazione).

Identico.

fessionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

ART. 7.

(Decadenza, dimissioni e revoca).

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 8.

(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale).

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da

ART. 7.

(Decadenza, dimissioni e revoca).

Identico.

ART. 8.

(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale).

Identico.

corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo).

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo).

Identico.

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

ART. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti).

1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal presidente di corte di appello.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

ART. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti).

Identico.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

ART. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti).

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso

ART. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti).

Identico.

dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

ART. 12.

(Norme applicabili).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;

b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi

ART. 12.

(Norme applicabili).

Identico.

secondo, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

ART. 13.

(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale).

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente

ART. 13.

(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale).

Identico.

dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

ART. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari).

1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'im-

ART. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari).

Identico.

piego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

ART. 15.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

ART. 15.

(Norma di copertura).

Identico.

Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1211, d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario).

1. L'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. – *(Nomina di vice pretori onorari)*. — 1. Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto venticinque anni di età. Ai fini della nomina, la priorità è data, nell'ordine, a:

a) magistrati ed avvocati in pensione che non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;

b) docenti universitari e ricercatori universitari in materie giuridiche, con almeno quindici anni di anzianità di servizio;

c) avvocati e notai che abbiano esercitato effettivamente e continuamente la professione per almeno quindici anni;

d) docenti universitari e ricercatori universitari con meno di quindici anni di anzianità di servizio;

e) avvocati e notai che non abbiano il requisito di cui alla lettera *c)*, nonché procuratori legali, secondo l'anzianità di iscrizione all'albo;

f) dottori di ricerca in materie giuridiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione all'albo e dell'anzianità di servizio, si computa, per coloro che abbiano già svolto la funzione di vice pretore onorario, un periodo doppio di quello della durata dell'incarico.

3. La nomina dei vice pretori onorari è fatta per un triennio e può essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che hanno ottenuto la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio ».

ART. 2.

(Nomina straordinaria di vice pretori onorari).

1. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e degli articoli 10 e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, possono essere nominati, per ogni pretura circondariale, più vice pretori onorari in base ad un piano triennale che tenga conto delle esigenze di giustizia degli uffici, ivi comprese quelle derivanti dalla rapida definizione delle controversie civili pendenti.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio giudiziario, dal presidente della Corte di appello, che lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. Ove il Consiglio superiore della magistratura non si sia pronunziato entro due mesi dalla ricezione, il piano si intende comunque approvato

ART. 3.

(Applicazione dei vice pretori onorari).

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-

zioni, possono essere applicati al tribunale ed alle corti d'appello anche i vice pretori onorari.

2. Possono essere applicati alle corti d'appello soltanto i vice pretori onorari nominati tra le categorie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

3. Per gli avvocati e procuratori legali l'applicazione ai tribunali è subordinata alla condizione che essi esercitino il patrocinio in altro circondario.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, l'applicazione è disposta in ogni caso con decreto del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.

5. Per l'applicazione non è richiesto il consenso del vice pretore. Non si applica il limite di cui al comma 6 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario.

6. Copia del decreto di applicazione è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.

ART. 4.

(Organizzazione degli uffici).

1. Presso ogni tribunale ordinario e presso ogni corte d'appello il capo dell'ufficio può destinare una o più sezioni stralcio, modificandone la composizione nei modi previsti dalla legislazione vigente, alla definizione delle controversie civili pendenti alla data del 30 aprile 1995.

ART. 5.

(Assegnazione dei vice pretori onorari alle sezioni).

1. I vice pretori onorari sono assegnati alle sezioni di cui all'articolo 4, che provvedono alla definizione delle controversie civili pendenti alla data del 30 aprile 1995.

ART. 6.

(Assegnazione delle cause).

1. I vice pretori onorari non possono essere chiamati a comporre i collegi ai quali sono assegnate cause in materia di fallimento, di lavoro e previdenza, di famiglia e stato delle persone.

ART. 7.

(Fissazione delle udienze).

1. Il presidente della sezione stralcio fissa per ogni causa l'udienza di discussione programmando l'esaurimento del ruolo in un determinato termine, possibilmente non superiore a quattro anni.

2. Dell'assegnazione e dell'udienza è data comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria.

ART. 8.

(Astensione o ricusazione).

1. Il vice pretore applicato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dalle altre norme vigenti, anche quando egli è associato o comunque collegato con lo studio professionale a cui partecipa il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al capo dell'ufficio.

2. Il vice pretore applicato può essere ricusato da ciascuna parte privata, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche immotivatamente entro il giorno successivo a quello in cui la medesima ha avuto conoscenza dell'assegnazione del procedimento al magistrato. Ciascuna parte può esercitare la facoltà di ricusazione immotivata una sola volta nello stesso procedimento. Il pretore dirigente, il presidente del tribunale e il presidente della corte d'appello procedono alla sostituzione me-

diante sorteggio tra tutti gli altri vice pretori assegnati all'ufficio.

ART. 9.

(Contenuto della sentenza).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, la sentenza pronunciata dalla sezione stralcio può non contenere l'esposizione dello svolgimento del processo.

2. La motivazione della pronunzia può essere concisa e limitata alle questioni controverse della causa.

ART. 10.

(Durata delle sezioni stralcio).

1. Le sezioni stralcio cessano di funzionare a seguito dell'esaurimento del ruolo.

ART. 11.

(Indennità spettanti ai vice pretori onorari).

1. In aggiunta alla indennità prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, al vice pretore applicato è corrisposta una ulteriore indennità di lire 400.000 per ogni sentenza depositata.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

N. 1606, d'iniziativa dei deputati Parrelli ed altri.

ART. 1.

1. Il Ministero di grazia e giustizia, su segnalazione delle corti d'appello, individua il numero dei magistrati onorari idoneo a garantire un migliore e più sollecito svolgimento della giustizia civile presso gli uffici giudiziari di ciascun distretto.

ART. 2.

1. Presso ciascun tribunale del distretto, a cura del presidente della corte d'appello, è costituito, alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre trenta giorni da tale data, un ufficio spoglio per l'inventario e la catalogazione dei procedimenti civili pendenti nonché per l'elaborazione di un programma per la loro definizione.

2. L'ufficio spoglio di cui al comma 1 è coordinato dal presidente della corte d'appello, o da un suo delegato, e redige, nei sessanta giorni successivi alla costituzione dell'ufficio stesso, un progetto recante l'indicazione dell'organico dei magistrati onorari da assumere in ogni ufficio del circondario ed in ciascuna sezione, nel caso di uffici articolati in sezioni, salvaguardando, per quanto possibile, le specifiche competenze delle sezioni e dei singoli magistrati.

3. Il Consiglio superiore della magistratura approva i progetti di cui al comma 2 e le tabelle degli organici previsti per ogni ufficio del distretto. I programmi si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non delibera entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, che avviene a cura dei presidenti delle corti d'appello entro venti giorni dal termine di cui al comma 2.

4. I dirigenti di ciascun ufficio giudiziario, dopo la immissione in ruolo dei giudici onorari, provvedono, con decreto urgente, alla assegnazione dei procedimenti ai medesimi giudici, in attuazione del progetto di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai procedimenti civili pendenti alla data del 2 maggio 1995.

5. I giudizi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati rinviati davanti al collegio per la decisione, sono rimessi d'ufficio dinanzi al giudice onorario per il tentativo obbligatorio di conciliazione; in caso di fallimento della conciliazione, il giudice si riserva la decisione nel corso della medesima udienza, ai sensi dell'articolo 9, ferme restando le conclusioni già precisate dalle parti ed assegnando alle stesse un termine per comparse conclusionali e repliche, ove non già depositate, complessivamente non superiore a quaranta giorni. Alla rimessione d'ufficio dinanzi al giudice onorario provvedono, con proprio decreto, i presidenti delle singole sezioni nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione dei giudici onorari alle sezioni stesse

6. Le cancellerie delle sezioni comunicano alle parti costituite il nominativo del giudice a cui è stata assegnata la causa e la data della prima udienza in cui la stessa sarà trattata o assunta in decisione nel termine di trenta giorni dalla data del relativo decreto di assegnazione di cui al comma 5.

ART. 3.

1. Al fine di sopperire alle esigenze straordinarie, conseguenti anche alla necessità di definire in tempi brevi i procedimenti civili pendenti alla data del 2 maggio 1995, sono nominati giudici onorari nel numero stabilito ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, con le modalità di cui alla presente legge, e comunque entro il limite massimo di 4.000 unità per l'intero territorio nazionale.

2. Possono presentare domanda per la carica di giudice onorario gli avvocati che:

a) siano iscritti agli albi professionali da almeno venti anni e abbiano compiuto sessanta anni di età al momento della domanda;

b) abbiano continuativamente patrocinato negli ultimi quindici anni.

3. La nomina a giudice onorario è valida per un quadriennio e non è rinnovabile; i giudici onorari cessano comunque dall'incarico al compimento del settantaduesimo anno di età.

ART. 4.

1. Ai fini della nomina a giudice onorario sono richiesti, oltre a quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed all'ordinamento giudiziario, i seguenti requisiti:

a) la certificazione medico-specialistica da cui risulti la idoneità psico-fisica;

b) il motivato parere favorevole del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, o dei diversi consigli degli ordini cui il candidato sia stato iscritto negli ultimi dieci anni, corredato da una certificazione che attesti l'assenza di precedenti disciplinari, anche se non definitivi, che abbiano comportato una sanzione più grave dell'avvertimento.

2. Le domande degli interessati, corredate dai relativi documenti, devono essere depositate presso la segreteria della corte d'appello del distretto giudiziario competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Nello stesso termine di cui al comma 2 dell'articolo 4, presso ciascun distretto di corte d'appello è istituita, a cura del presidente, una commissione composta da due avvocati, designati dal consiglio dell'ordine professionale con sede nel capoluogo del distretto, e da due magistrati, designati dal presidente della corte d'appello, per l'accertamento dei requisiti e la valutazione dei titoli di cui, rispettivamente, al citato articolo 4 ed all'articolo 6.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal presidente della corte d'appello, competente per territorio, o da un suo delegato; essa decide sulle ammissioni delle domande e redige le relative graduatorie, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1.

ART. 6.

1. Costituiscono titoli ai fini della valutazione della idoneità alla carica di giudice onorario: la votazione conseguita al termine del corso di laurea; la votazione conseguita all'esame di procuratore legale; l'eventuale superamento dell'esame di avvocato o di avvocato cassazionista; gli anni di esercizio della professione forense oltre il ventesimo; gli incarichi universitari; il contenuto di cinque atti, redatti dall'interessato negli ultimi tre anni, prodotti a scelta del medesimo con la prova dell'effettivo deposito in procedimenti civili realmente incardinati e risultanti da certificazione della cancelleria.

ART. 7.

1. La commissione di cui all'articolo 5, accertata la presenza dei requisiti previsti dalla presente legge, esprime un giudizio di idoneità che è trasmesso, con la relativa documentazione, al competente consiglio giudiziario per i successivi adempimenti, nel termine dei trenta giorni successivi al termine indicato al comma 2 dell'articolo 5.

2. Possono essere nominati giudici onorari, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti per la nomina dei vice pretori onorari, coloro che sono stati dichiarati idonei ai sensi del comma 1.

3. I giudici onorari nominati, salvo casi eccezionali, esercitano le loro funzioni nell'ambito del distretto dell'ordine professionale di provenienza, preferibilmente in un circondario diverso dal luogo di residenza.

4. La nomina a giudice onorario comporta la cancellazione automatica dagli albi professionali ed il divieto di esercitare la professione di avvocato nel distretto nel quale è stata espletata l'attività di giudice onorario, per tre anni dalla cessazione dall'incarico comunque motivata.

5. Restano valide le incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

ART. 8.

1. Il giudice onorario ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando sia stato associato, o comunque collegato anche tramite il coniuge od i figli esercenti la professione forense, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile senza che sia richiesta l'autorizzazione ivi prevista.

3. Il giudice onorario può essere ricusato da ciascuna parte, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche per il caso di mancata astensione di cui al comma 1, entro il terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza della nomina a giudice della causa.

ART. 9.

1. Ferma restando l'applicazione delle norme processuali vigenti alla data del 2 maggio 1995, nei procedimenti civili di cui alla presente legge il giudice onorario designato procede anche alla decisione delle cause, in qualità di giudice unico con tutti i poteri del collegio giudicante.

ART. 10.

1. Il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, integrato dal presidente del consiglio dell'ordine professionale del capoluogo del distretto competente per territorio, o da un suo delegato, ha facoltà di dispensare o revocare il giudice onorario, con provvedimento motivato e con un termine per il passaggio dei ruoli non superiore ai tre mesi, per grave inadempienza ai propri doveri o per condotta lesiva del prestigio connesso all'incarico espletato.

ART. 11.

1. La sostituzione dei giudici onorari che si sono dimessi ovvero sono stati dispensati o revocati, avviene mediante nomina degli avvocati dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, e secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 5, con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, che si intende reso positivamente, quando, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione del presidente della competente corte d'appello, non è stato effettuato alcun rilievo.

ART. 12.

1. Ai fini di una celere conclusione dei giudizi, la motivazione della pronunzia può essere concisa e limitata alle questioni controverse della causa.

2. La competenza dei giudici onorari è esclusa relativamente alle cause civili indicate nell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e, comunque, per tutte le procedure concorsuali.

ART. 13.

1. I giudici onorari, salvo quanto previsto dalla presente legge, hanno lo stato giuridico dei vice pretori onorari.

2. Ai giudici onorari è riconosciuta una indennità globale pari a lire 72 milioni annui, corrisposti in dodici rate mensili.

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'aumento della tassa di iscrizione a ruolo dei nuovi processi e l'integrazione delle tasse per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dedotto l'importo già versato, secondo i seguenti criteri:

a) per le cause di valore inferiore a lire 10 milioni, fermo restando l'importo già versato, nulla è dovuto. Le relative sentenze sono esenti dalla registrazione;

b) per le cause di valore fino a lire 50 milioni, si applicano le vigenti tasse di iscrizione a ruolo;

c) per le cause di valore superiore a lire 50 milioni, la tassa di iscrizione a ruolo viene elevata secondo i seguenti scaglioni:

1) lire 500.000, da 50.000.001 a 150.000.000;

2) lire 1.000.000, da 150.000.001 a 500.000.000;

3) lire 1.500.000, da 500.000.001 a 1.000.000.000;

4) lire 3.000.000, da 1.000.000.001 a 5.000.000.000;

5) lire 10.000.000, oltre lire 5.000.000.000.

2. Ai fini di cui al comma 1, le cause di valore indeterminabile si considerano ricomprese nello scaglione da lire 150.000.001 a lire 500.000.000 se non concernenti beni immobili; da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 se concernenti beni immobili ovvero beni immobili congiuntamente a beni mobili. Per la parte di onere non coperta ai sensi del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il valore delle cause, determinato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione del difensore resa, in modo dettagliato ed a tale fine, nelle conclusioni dell'atto introduttivo. La dichiarazione costituisce il limite di accoglimento della domanda, salvo gli interessi e i danni successivi.

4. Gli atti giudiziari contenziosi, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da bollo ed i versamenti delle iscrizioni a ruolo sono eseguiti tramite l'applicazione di apposite marche ovvero, sostitutivamente, con pagamenti tramite conto corrente postale. Restano ferme le disposizioni in materia di registrazione delle sentenze.

5. I giudici onorari conservano il diritto d'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori e l'erario è tenuto a provvedere al versamento dei contributi nella misura minima stabilita dal regolamento della Cassa stessa per garantire il conseguimento del trattamento pensionistico.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie variazioni alle quote delle tasse di iscrizione a ruolo delle cause ed ai relativi scaglioni, e provvede al loro costante aggiornamento, ai sensi di quanto disposto dal presente articolo ed al fine di assicurare una adeguata copertura all'onere derivante dall'attuazione della presente legge.

ART. 15.

1. I termini previsti agli articoli 2, 5 e 7 sono perentori e la loro inosservanza è considerata ai fini disciplinari.

ART. 16.

1. Alla nomina, alla decadenza ed alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari nelle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con deliberazione del Consiglio superiore della

magistratura, su proposta delle rispettive giunte regionali, in conformità alle disposizioni in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, per la nomina dei giudici onorari è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e successive modificazioni.

3. Nella regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici onorari è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

ART. 17.

1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3479-A
Lire 1200